

1 Quali sono i costi di un procedimento giudiziario e chi li sostiene normalmente?

Le spese contemplate dal patrocinio secondario a spese dello Stato (*antrinė teisinė pagalba*) sono quelle dal cui pagamento il richiedente è esentato, in particolare: le spese per i contenziosi civili, i costi dei procedimenti costituzionali, le spese dei procedimenti amministrativi, i costi delle cause giudiziarie relative a un illecito amministrativo, le spese relative all'esame di un'azione civile sollevata in una causa penale, le spese di difesa e di rappresentanza nei procedimenti (compresi i procedimenti di ricorso e di cassazione, indipendentemente da chi li avvia), le spese per le procedure di esecuzione di cui alle Istruzioni per l'esecuzione delle decisioni, approvate dal ministro della Giustizia, e le spese relative alla preparazione degli atti processuali, alla raccolta di prove, alla traduzione e alla rappresentanza nelle procedure preliminari di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ove tale procedura sia prevista dalla legge o da una decisione giudiziaria. Sono pagate anche le spese di viaggio quando la presenza del richiedente è obbligatoria come stabilito dalla legge o riconosciuto dall'organo giurisdizionale.

Nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, il patrocinio a spese dello Stato copre:

le spese di interpretazione;

i costi di traduzione della domanda di gratuito patrocinio e dei documenti giustificativi;

i costi di traduzione degli atti processuali essenziali richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentata dal richiedente;

le spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza in aula delle persone collegate al caso del richiedente è richiesta dalla legge lituana o da un'ordinanza e il giudice decide che non esiste un'altra modalità per sentire tali persone in modo appropriato.

Nelle controversie transfrontaliere in cui il richiedente è domiciliato o prevalentemente residente nella Repubblica di Lituania, il patrocinio a spese dello Stato copre le spese relative:

al gratuito patrocinio offerto in Lituania, prima della ricezione di una domanda di gratuito patrocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui viene esaminato il caso o in cui la decisione passa in giudicato;

alla traduzione della domanda di gratuito patrocinio e dei documenti giustificativi.

Se ha diritto al 100 % del patrocinio secondario a spese dello Stato, il richiedente è esonerato da tali spese. Se ha diritto solo al gratuito patrocinio parziale, le spese rimanenti sono a carico del richiedente.

2 Cosa è esattamente il patrocinio a spese dello Stato?

Il gratuito patrocinio primario (*pirminė teisinė pagalba*) e secondario (*antrinė teisinė pagalba*) e la mediazione stragiudiziale a spese dello Stato (*valstybės užtikrinama neteisminė mediacija*) sono concessi conformemente alla modalità stabilita nella legge della Repubblica di Lituania sul patrocinio a spese dello Stato (*Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas*).

Il gratuito patrocinio primario si richiede se si necessita di informazioni giuridiche, consulenza legale, preparazione di documenti destinati alle autorità statali o comunali, assistenza per la risoluzione extragiudiziale delle controversie o della preparazione di un accordo transattivo. Chi svolge attività di gratuito patrocinio primario formula anche domande di divorzio consensuale, accordi di divorzio, domande di ordinanza dell'organo giurisdizionale, opposizioni alle domande dei creditori, domande di autorizzazione giudiziaria a vendere o ipotecare beni immobili, domande di autorizzazione giudiziaria ad accettare un'eredità e domande di autorizzazione giudiziaria preventiva a concludere operazioni riguardanti i beni di una persona giuridicamente incapace o con capacità giuridica limitata in un determinato settore.

Il gratuito patrocinio primario è disponibile in qualsiasi comune della Lituania.

Il gratuito patrocinio secondario si richiede se si necessita di preparare atti processuali, di essere difesi o rappresentati da un avvocato in un procedimento giudiziario, comprese le procedure di esecuzione, di essere rappresentati durante la fase preliminare extragiudiziale di una controversia, quando tale procedura è richiesta dalla legge o da una decisione dell'organo giurisdizionale, di essere esentati dal pagamento degli onorari spettanti agli avvocati, delle spese procedurali e di altri costi.

Si presenta domanda di mediazione stragiudiziale garantita dallo Stato se si vuole ottenere una composizione amichevole di una controversia civile.

Le decisioni sulla concessione del gratuito patrocinio secondario o della mediazione stragiudiziale a spese dello Stato sono adottate dall'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (*Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba*).

Tutte le informazioni sul patrocinio a spese dello Stato sono disponibili sul sito web del **sistema informativo per i servizi di patrocinio (Teisinės pagalbos paslaugų informacinės sistemos — TEISIS)**: <https://teisis.lt/external/home/main>.

3 Quali sono i requisiti per ottenere il patrocinio gratuito a spese dello Stato?

Il gratuito patrocinio primario è concesso ai cittadini lituani, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, alle persone che risiedono legalmente in Lituania o in un altro Stato membro dell'UE e alle persone che hanno diritto a tale patrocinio ai sensi di accordi internazionali di cui la Lituania è parte contraente. Tutti i soggetti elencati sopra hanno diritto a un'ora di consulenza gratuita riguardante il loro caso, indipendentemente dalla situazione economica in cui versano.

Chi svolge attività di gratuito patrocinio primario offre consulenza per la risoluzione di controversie in via extragiudiziale, fornisce informazioni in merito all'ordinamento giuridico, alle leggi e ad altri atti giuridici, offre assistenza nella redazione di un accordo transattivo e nella compilazione della domanda di gratuito patrocinio secondario, se necessario, o prepara gli atti processuali previsti dalla legge. Il gratuito patrocinio primario è rifiutato se: le richieste del richiedente sono manifestamente infondate; il richiedente ha già ricevuto un'ampia consulenza sulla stessa questione; è chiaro che la persona è in grado di ottenere la consulenza di un avvocato senza il patrocinio a spese dello Stato; la domanda non riguarda i diritti e gli interessi legittimi della persona, tranne nei casi di rappresentanza previsti dalla legge; oppure se ci si trova dinanzi a un caso di abuso del patrocinio a spese dello Stato o dei diritti sostanziali o procedurali.

Il gratuito patrocinio secondario è concesso alla stessa categoria di persone, ma è soggetto a una valutazione del patrimonio personale (o familiare) e del reddito personale.

Esso può essere concesso a persone il cui patrimonio personale (o familiare) e il cui reddito personale annuo relativo agli ultimi 12 mesi non superano le soglie normative stabilite dal governo lituano per ricevere il gratuito patrocinio. Si noti che le persone che richiedono il gratuito patrocinio secondario sono tenute a fornire informazioni sui propri beni mobili e immobili e su quelli del coniuge.

Indipendentemente dal patrimonio personale (o familiare) o dal reddito personale annuo, il gratuito patrocinio secondario può essere concesso, ad esempio: alle vittime di atti criminali; ai beneficiari di prestazioni di sicurezza sociale; alle persone che hanno un grave livello di disabilità o sono riconosciute inabili al lavoro o che hanno raggiunto l'età pensionabile e per le quali è stato stabilito un livello di esigenze particolari considerevoli secondo la procedura prevista dalla legge; e alle altre persone elencate all'articolo 12 della legge sul patrocinio a spese dello Stato.

Il gratuito patrocinio secondario è rifiutato se: le richieste del richiedente sono manifestamente infondate; la rappresentanza nel caso di specie non è praticabile; il richiedente fa valere un danno morale per diffamazione, ma non si è verificato alcun danno materiale; la domanda riguarda un credito derivante direttamente dall'attività commerciale o autonoma del richiedente; il richiedente può accedere ai servizi legali richiesti senza ricorrere al patrocinio a spese dello Stato; la domanda non riguarda la violazione dei diritti del richiedente, tranne nei casi di rappresentanza previsti dalla legge; il credito per il quale è richiesto il gratuito patrocinio secondario è stato trasferito al richiedente al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato; il richiedente abusa del patrocinio a spese dello Stato o dei suoi diritti sostanziali o procedurali; il richiedente rifiuta di pagare una parte delle spese fisse legate al gratuito patrocinio secondario; dall'esame della fondatezza del credito emerge che le eventuali spese legate al gratuito patrocinio secondario eccederebbero l'entità del credito finanziario (interessi finanziari); il richiedente ha beneficiato del gratuito patrocinio secondario in un altro caso, ma si è rifiutato di pagare le relative spese fisse o parte di esse entro il termine stabilito.

La mediazione stragiudiziale a spese dello Stato può aver luogo se almeno una delle parti della controversia ha diritto al gratuito patrocinio secondario. Nelle controversie transfrontaliere, qualora il patrimonio personale (o familiare) e il reddito personale delle persone fisiche regolarmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea superino la soglia normativa stabilita dal governo, ma indichino che tali persone non sono in grado di sostenere le spese processuali, l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato deve verificare se la persona in questione sia in grado di sostenere le spese processuali, tenuto conto del costo della vita nell'altro Stato membro in cui tale persona è domiciliata o prevalentemente residente, e può decidere di concedere il gratuito patrocinio secondario. In tal caso, l'eventuale diritto del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del suo patrimonio personale (o familiare) e del suo reddito personale, è valutato in base alla legislazione del luogo in cui è domiciliato o prevalentemente residente.

4 Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso per tutti i tipi di procedimenti?

Sì, fatta eccezione per le controversie transfrontaliere. Nelle controversie transfrontaliere, il gratuito patrocinio è concesso in materia civile e commerciale.

5 Sono previsti procedimenti speciali in caso di necessità?

Sì. Se nel procedimento penale è obbligatoria la presenza di un avvocato difensore o di un rappresentante autorizzato, l'avvocato che fornisce i servizi di gratuito patrocinio secondario è nominato dal funzionario incaricato delle indagini preliminari, dal pubblico ministero o dall'organo giurisdizionale adito.

6 Dove posso ottenere un modulo per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato?

Il formulario per la domanda di gratuito patrocinio secondario, unitamente ai documenti complementari, e il formulario per la domanda di mediazione stragiudiziale a spese dello Stato, unitamente ai documenti complementari, sono disponibili sul sito web dedicato al patrocinio a spese dello Stato:

<https://vgtpt.lrv.lt/en/links/requests>

Per le controversie transfrontaliere, il [formulario di domanda](#) da presentare è disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica.

7 Quali documenti devo presentare insieme alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato?

I documenti da presentare sono disponibili sul sito web dedicato al patrocinio a spese dello Stato: <https://vgtpt.lrv.lt/en/links/requests>

Per le controversie transfrontaliere:

Il formulario per la domanda di gratuito patrocinio, che deve recare la firma del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, il quale è tenuto a fornire prova di tale autorizzazione.

Un documento attestante l'identità: passaporto, carta d'identità, permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Lituania o in uno Stato membro dell'Unione europea.

I documenti giustificativi della domanda, come le ordinanze già emesse dall'organo giurisdizionale, il contratto, se la domanda è relativa all'esecuzione di un contratto, ecc.

Un certificato (o attestato) rilasciato dall'autorità competente dello Stato di residenza nel quale si attesta il diritto del richiedente a ricevere il gratuito patrocinio nel proprio Stato conformemente alle leggi ivi vigenti.

8 Dove devo presentare la mia domanda di patrocinio a spese dello Stato?

All'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato:

Odminių g. 3, 01122 Vilnius

Tel.: 8 700 00 211

Fax: 8 700 35 004

E-mail: teisinepagalba@vgtpt.lt

9 Come posso sapere se ho diritto o meno al patrocinio a spese dello Stato?

Presentando domanda presso l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato.

10 Come mi devo comportare se ho diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Presentare la domanda corredata dei documenti necessari all'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato.

11 Chi sceglie il mio difensore nel caso in cui abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato?

L'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato.

12 Il patrocinio a spese dello Stato comprende tutti i costi del procedimento?

Se ha diritto al gratuito patrocinio finanziato al 100 % dallo Stato, il richiedente è esente dal pagamento degli onorari spettanti agli avvocati e delle spese di contenzioso. Se ha diritto al gratuito patrocinio finanziato dallo Stato, la parte rimanente degli onorari spettanti agli avvocati e delle spese di contenzioso sarà a carico del richiedente. Occorre notare che non vi è alcuna esenzione dal pagamento delle spese di contenzioso sostenute dall'altra parte della controversia; per cui, se una persona avvia una procedura giudiziaria e il giudice respinge la richiesta avanzata, quest'ultimo può porre a carico di tale persona le spese di contenzioso sostenute dalla controparte. In questi casi, lo Stato non esenta il richiedente dal pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte.

13 Chi sostiene gli altri costi nel caso in cui abbia diritto a un patrocinio a spese dello Stato per una parte soltanto dei costi?

Le spese sono a carico della persona che riceve il gratuito patrocinio parziale.

14 Il patrocinio a spese dello Stato comprende anche i costi di una eventuale impugnazione della sentenza di primo grado?

Sì, il gratuito patrocinio secondario è disponibile anche per la preparazione di un ricorso e per la rappresentanza dinanzi alla corte d'appello. Si noti che, se il gratuito patrocinio secondario è stato concesso in primo grado, è necessario presentare una nuova domanda corredata di tutti i documenti necessari all'ottenimento del gratuito patrocinio secondario per la procedura di ricorso. L'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato valuterà l'eventuale idoneità al gratuito patrocinio richiesto.

15 Il patrocinio a spese dello Stato può essere revocato prima che il procedimento sia concluso (o anche revocato dopo la conclusione del procedimento)?

Sì, se risulta che la persona a cui è stato concesso il gratuito patrocinio ha omesso informazioni o fornito informazioni false per ottenerlo. Il gratuito patrocinio può essere revocato anche su richiesta della persona stessa, o se risulta che la persona ne fa un uso improprio, non collabora con l'avvocato, ecc.

16 Posso ricorrere nel caso in cui mi venga negato il patrocinio a spese dello Stato?

Sì. Una decisione adottata dall'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato può essere impugnata dinanzi alla commissione lituana per le controversie amministrative (*Lietuvos administracinių ginčų komisija*) (Vilniaus g. 27, Vilnius) o al tribunale amministrativo regionale di Vilnius (*Vilniaus apygardos administracinis teismas*) (Žygimantų g. 2, Vilnius) entro un mese dal ricevimento della decisione.

17 La domanda di patrocinio gratuito a spese dello Stato ha per effetto la sospensione dei termini di prescrizione?

No.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.